PROPOSTA DI LEGGE recante: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".

Relazione descrittiva

Con l'articolo 1 si integra la l.r. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di consentire ai soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati, di proporre l'istanza di rinnovo e quella di mantenimento dei requisiti, previste dalla legge regionale di riferimento, al fine di garantire la prosecuzione ordinaria dell'attività resa dal SSR nella situazione emergenziale della sanità in Calabria.

Il temine concesso per la proposizione delle predette istanze è, in analogia a quello individuato dall'articolo 103 del DL 18/2000, il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da pandemia COVID-19.

Con l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub art. 1, si consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del SSR il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione.

La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di proroga e le cause di risoluzione anticipata, facendo – comunque – salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e ss. del T.U.I.

L'art. 3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.

L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

L'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".

Le norme predette non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
Art. 1	L'art. 1 integra la l.r. 24/2008, con una norma transitoria ad hoc, al fine di consentire ai soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati, di proporre l'istanza di rinnovo e quella di mantenimento dei requisiti, previste dalla legge regionale di riferimento, e garantire la prosecuzione ordinaria dell'attività resa dal SSR nella situazione emergenziale della sanità in Calabria. La modifica integrativa ha carattere ordinamentale.	100	A o P	0
Art. 2	L'art. 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub art. 1, consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del SSR il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di proroga e le cause di risoluzione anticipata, facendo – comunque – salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e ss. del T.U. La disposizione ha carattere ordinamentale.			0
Art. 3	L'art. 3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.			0
Art. 4	L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 5	L'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 24/2008)

 Dopo l'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

(Norma transitoria)

- 1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria ed al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati, entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 103, comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, presentano, a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7 e all'articolo 14, comma 1 della presente legge.
- 2. Rispetto alle istanze presentate ai sensi del comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela della salute e le aziende sanitarie avviano i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, che devono concludersi, inderogabilmente, entro sei mesi.".

Art. 2

(Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria)

- 1. Per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le Aziende del servizio sanitario possono conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie.
- Le Aziende, prima della stipula dei contratti di cui al comma 1, devono accertare:
- a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;

- d) nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di aver indetto procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
- 3. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.
- 4. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato.
- 5. La Regione può anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.
- 6. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.
- 7. Il contratto può essere stipulato per la durata di un anno ed è risolto anche prima della scadenza qualora le aziende procedano alla copertura del fabbisogno di personale in possesso della specializzazione prevista. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.
- 8. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.".

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

 Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

